



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE di APPELLO di NAPOLI  
QUARTA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. <b>Giuseppe De Tullio</b>	Presidente rel./est.
dr. <b>Massimo Sensale</b>	Consigliere
dr. <b>Michele Caccese</b>	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**  
nella causa iscritta al n. 2937/2017 RGAC

OGGETTO:

appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2552/2016, deliberata il 14.11.2016 e pubblicata il 17.11.2016 (n. 3000254/2011 RG);

TRA

[Redacted]  
difesa dall'avv. [Redacted]  
domicilio digitale: [Redacted]

APPELLANTE

E

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

APPELLATI CONTUMACI







CORTE di APPELLO di NAPOLI  
IV sezione civile

*questo giudizio, pendente innanzi a questa stessa Corte, R.G. n. 1.543/2015, Sezione 3 bis, Giudice Baldini Erminia, rinviato per precisazione conclusioni al 21/03/2019, o, in alternativa, si chiede la riunione dei due giudizi per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva;*

*3) Disporre l'escussione dei testi ammessi e non escussi in primo grado;*

*4) Dichiarare la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità delle domande proposte nel primo grado del giudizio dalle controparti e di tutte le domande di controparte;*

*5) Rigettare comunque le domande proposte nel primo grado del giudizio dalle controparti e tutte le domande di controparte perché del tutto infondate sia in fatto sia in diritto;*

*6) Condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. [REDACTED] quale avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.;*

*7) condannare gli stessi appellati (e/o i loro avvocati relativamente alle somme a loro "attribuite" quale anticipatori) a restituire tutte le somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza appellata."*

[REDACTED] non si sono costituiti.

All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 12.7.2022, tenuta nella forma di cui all'art. 221 legge 77/2020, recante misure da emergenza epidemiologica da covid 19, verso concessione all'appellante di termine per comparsa conclusionale.

#### § - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di [REDACTED] che non si sono costituiti in questo giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, eseguita mediante p.e.c. inviata ai difensori costituiti nel primo grado in data 17.5.2017, con il rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ.

#### § - LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

[REDACTED] ha proclamato l'errore del Tribunale per non aver sospeso il giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. oppure dell'art. 337 comma II cod. proc. civ., fino alla definizione del processo avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto di compravendita dell'immobile, perché dissimulante





CORTE di APPELLO di NAPOLI  
IV sezione civile

un contratto di vitalizio assistenziale con clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento dell'obbligo di assistenza, deciso in primo grado con sentenza del Tribunale di Benevento n. 60/2015 (n. 3007326/2005 RG), avverso la quale essa [REDACTED] ha proposto impugnazione, avanti alla Corte di Appello di Napoli, recante il n. 1543/2015, fissata per la prossima udienza del 21.3.2019.

Il motivo dev'essere respinto.

La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente (Cass. n. 26716/2019; Cass. n. 22878/2015; Cass. n. 18026/2012; Cass. n. 16992/2007).

Nella specie, [REDACTED] non ha dimostrato l'attuale pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 60/2015, con la quale la sua domanda di nullità per simulazione dell'atto di compravendita per notar [REDACTED] del 21.11.1996 è stata rigettata. L'appellante, con l'atto di citazione del maggio 2017, si è limitata ad affermare l'esistenza, in quel momento, del giudizio (da lei ritenuto) pregiudiziale di gravame, n. 1543/2015, fissato (allora) per l'udienza del 21.3.2019, ma non ha fornito alcuna informazione a questo Collegio sull'attuale e perdurante pendenza di quel procedimento, la cui decisione assumerebbe carattere pregiudiziale rispetto a questa controversia. In tale condizione di assoluta incertezza sulla condizione in cui versa il giudizio evocato, questa Corte non può pronunciare alcuna sospensione.

#### § - LA DOMANDA DI RILASCIO

[REDACTED] è insorta contro la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha accolto la domanda senza che sia stata fornita la *probatio diabolica*, da parte degli istanti in revindicazione.

Il motivo merita reiezione.

La costante giurisprudenza di legittimità ha predicato che l'azione di revindicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, allorquando il







CORTE di APPELLO di NAPOLI  
IV sezione civile

convenuto si limiti a formulare l'eccezione *possideo quia possideo*, in tal caso restando esonerato dall'onere della prova.

Nel caso di specie, a fronte dell'azione esercitata da [REDACTED] e [REDACTED] con la quale hanno richiesto il rilascio dell'immobile detenuto *sine titulo* da [REDACTED] sul rilievo di averlo acquistato da quest'ultima con l'atto per notar [REDACTED] del [REDACTED] la convenuta-appellante non ha opposto il proprio possesso, bensì la nullità del contratto di compravendita per simulazione, che ha celato il reale intento dei contraenti di stipulare un contratto di rendita vitalizia con clausola risolutiva espressa per il caso inadempimento agli obblighi assistenziali, a fronte della cessione dell'immobile. Pertanto, non è venuto in rilievo un conflitto tra il titolo di acquisto degli attori ed una situazione di fatto (possesso) vantata dalla convenuta, ma soltanto una questione di validità/nullità del titolo di acquisto.

Inoltre, come ha predicato la Corte di legittimità, il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 9303/2009; Cass. n. 4975/2004).

Nella specie, non è contestata, da parte di [REDACTED] l'appartenenza del bene ad un comune dante causa, il suo coniuge, [REDACTED] deceduto nel 1993, che lo ha trasmesso ad essa appellante per effetto di successione ereditaria. Con l'atto notar [REDACTED] del 21.11.1996, poi, la stessa [REDACTED] ha venduto l'immobile ai coniugi [REDACTED] sicchè questi ultimi hanno adempiuto all'onere di dimostrare il valido loro acquisto mediante l'atto pubblico citato.

#### § - L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

L'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 305 cod. proc. civ., perché gli eredi di [REDACTED] deceduta l'8.8.2014, si sono costituiti solo all'udienza del 27.1.2016, quindi tardivamente.





CORTE di APPELLO di NAPOLI  
IV sezione civile

Ha ricordato che, nell'altro giudizio pendente tra le parti avanti allo stesso Tribunale di Benevento (n. 3007326/2005 RG), parte convenuta aveva depositato istanza di rimessione della causa sul ruolo, in data 26.9.2014, dichiarando il decesso di [REDACTED] e che, quantomeno da tale data, si era verificata la conoscenza dell'evento interruttivo.

Il motivo è privo di fondamento.

L'interruzione del processo, a seguito della morte della parte costituita in giudizio, si verifica allorché il difensore dichiara l'evento in udienza o lo notifici alle altre parti (art. 300 comma I cod. proc. civ.) e chieda espressamente tale effetto interruttivo, essendo ciò rimesso ad una sua scelta discrezionale (si tratta di una dichiarazione di carattere negoziale: così Cass. n. 9900/2007 ed altre). Nella specie, nel giudizio di primo grado, il difensore di [REDACTED] non ha mai dichiarato la morte della propria assistita, né ha chiesto l'interruzione del processo, sicché il termine di cui all'art. 305 cod. proc. civ. non è mai iniziato a decorrere.

E' fuor di luogo il richiamo, operato dall'appellante, alla dichiarazione di decesso resa dal difensore della convenuta nell'altro giudizio pendente tra le stesse parti – quello iscritto al n. 3007326/2005 RG, avente ad oggetto la domanda di nullità per simulazione del contratto di compravendita del 21.11.1996 – perché non idonea a provocare la decorrenza del termine di cui all'art. 305 cod. proc. civ. anche nel giudizio per il rilascio dell'immobile (n. 3000254/2011 RG). La Corte Suprema ha statuito che, ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiara in udienza o lo notifici alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, ovvero in un diverso grado, in considerazione dell'autonomia dei giudizi e dei singoli gradi processuali (Cass. n. 8494/2012; Cass. n. 5116/1998; Cass. n. 13041/1995). In altri termini, l'evento della morte della parte non opera in maniera automatica ed indiscriminata in tutti i giudizi nei quali è costituita, ma è rimesso alla scelta strategica del difensore in quale procedimento richiedere ed ottenere l'effetto interruttivo, mediante la dichiarazione resa nella forma di cui all'art. 300 citato.

La giurisprudenza richiamata da [REDACTED] nell'atto di appello (Cass. n. 20744/2012) non è pertinente, in quanto si riferisce alla morte del difensore e non della parte.





CORTE di APPELLO di NAPOLI  
IV sezione civile

§ - LA NULLITA' DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA

██████████ ha riproposto, in questo giudizio di gravame, la sua domanda di simulazione dell'atto per notar ██████████ del ██████████ perché dissimulante un contratto di vitalizio assistenziale, con clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento dell'obbligo di assistenza assunto da ██████████

Ha sottolineato che la prova dell'accordo simulatorio è stata raggiunta attraverso le deposizioni testimoniali raccolte avanti al Tribunale ed ha chiesto, in subordine, ove ritenute insufficienti, l'escussione di ulteriori due testimoni.

Il motivo dev'essere respinto.

Sul punto, va rilevato, come già ripetutamente detto, che è intervenuta tra le parti la sentenza del Tribunale di Benevento n. 60/2015, deliberata il 14.1.2015, con la quale la è stata rigettata la domanda di ██████████ di simulazione in discorso.

E' doveroso rilevare che la domanda di simulazione non è stata proposta dall'interessata nel primo grado di questo giudizio, non rinvenendosi, nella relativa comparsa di costituzione e risposta alcuna domanda riconvenzionale di tale contenuto, né alcuna conclusione diretta a sentir dichiarare la nullità dell'atto pubblico di compravendita.

§ - LE SPESE DEL SECONDO GRADO

Nulla va statuito sulle spese di questo giudizio di secondo grado, in quanto le parti vittoriose, ██████████ sono rimaste contumaci e non hanno, quindi, sostenuto costi per la difesa.

A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di ██████████ di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 *quater* d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di ██████████





CORTE di APPELLO di NAPOLI  
IV sezione civile

- 2) rigetta l'appello proposto da [REDACTED] con atto di citazione notificato il 17.5.2017, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2552/2016, deliberata il 14.11.2016 e pubblicata il 17.11.2016 (n. 3000254/2011 RG);
- 3) nulla per le spese del secondo grado;
- 4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I *quater* d.p.r. 115/2002, a carico di [REDACTED] per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I *bis* d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.

Così deciso in Napoli, in data 18 ottobre 2022

IL PRESIDENTE EST.  
Giuseppe De Tullio  
(firma apposta in modalità digitale)

